

AUTOVELOX

Il Codice della strada stabilisce i limiti massimi di velocità:

- **130 km/h** in autostrada (110 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche);
- **110 km/h** sulle strade extraurbane principali (90 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche);
- **90 km/h** sulle strade extraurbane secondarie e locali;
- **50 km/h** sulle strade dei centri abitati; è possibile, nelle strade urbane le cui caratteristiche strutturali e funzionali lo consentano, elevare il limite a **70 km/h**, previa installazione di appositi segnali.

Entro questi limiti, gli enti proprietari delle strade possono fissare limiti diversi in base al caso concreto, seguendo le direttive del Ministero delle infrastrutture e apponendo la relativa segnaletica stradale.

In assenza di indicazioni diverse, sono validi i limiti di velocità generali per ciascuna categoria di strada.

Che cosa sono

L'**eccesso di velocità**, cioè la violazione dei limiti massimi stabiliti dal Codice della strada, può essere oggetto di accertamento attraverso **sistemi di rilevamento, fissi o mobili**.

Le apparecchiature, debitamente omologate e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere in grado di fissare la velocità in un dato momento, in modo chiaro e accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

Come funzionano

Le apparecchiature si distinguono in dispositivi per l'accertamento:

- della velocità istantanea o puntuale (più noti come **autovelox**);
- della velocità media (**tutor**).

In ogni caso, al valore rilevato dall'apparecchiatura deve essere applicata un **riduzione del 5%**, con un **minimo di 5 km/h**; nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

Le apparecchiature devono essere **preventivamente segnalate e ben visibili**, nel rispetto della massima trasparenza dell'attività di prevenzione e delle esigenze di informazione dell'utente, mediante **segnali o dispositivi di segnalazione luminosa**.

La **distanza minima** tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo deve essere **adeguata**, in modo da garantirne il preventivo e corretto avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

La **distanza massima** non può essere superiore a **4 km**, e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

L'obbligo di segnalazione preventiva riguarda tutte le apparecchiature di controllo, fisse e mobili, installate sulla rete stradale e gestite direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. Limitatamente alle postazioni mobili, queste possono essere segnalate anche mediante dispositivi luminosi a messaggio variabile, installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza. Le postazioni mobili possono essere ben individuabili ricorrendo all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali.

Sanzioni

Dal 1° gennaio 2011 sono in vigore, per il superamento dei limiti di velocità vigenti sulle strade, le seguenti sanzioni:

- **fino a 10 km/h**: sanzione amministrativa **da 39 e 159 €**;
- **tra 10 e 40 km/h**: sanzione amministrativa **da 159 a 639 €** e decurtazione di **3 punti** patente;
- **oltre 40 e fino a 60 km/h**: sanzione amministrativa **da 500 a 2000 €**, decurtazione di **6 punti** patente e sanzione accessoria della **sospensione** della patente **da 1 a 3 mesi**;
- **oltre 60 km/h**: sanzione amministrativa **da 779 a 3119 €**, decurtazione di **10 punti** patente e sanzione accessoria della **sospensione** della patente **da 6 a 12 mesi**; nel caso in cui, in un periodo di 2 anni, il conducente sia sanzionato per due volte per tale infrazione, si applica la sanzione della **revoca** della patente.

Per tutte le sanzioni pecuniarie è sempre ammesso, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta (la sanzione minima indicata).

I punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l'abbia conseguita da meno di 3 anni.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria (sospensione della patente di guida), la durata dipende dalla gravità e dalle conseguenze dell'infrazione commessa, ed è a discrezione del Prefetto: normalmente, in assenza di precedenti, si applica il minimo.



ADICONSUM

Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.

Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230

www.adiconsum.it - e-mail: comunicazioni@adiconsum.it - C.F. 96107650580